



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I - Normativa
e-mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 16/01/2006

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 4

OGGETTO: Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro – Articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992.

Con informativa n. 15 dell'11/3/2003 la scrivente ha diramato istruzioni operative inerenti la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo a congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'art. 35, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, formulando una riserva circa la non cumulabilità, prevista dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992, del riscatto dei suddetti periodi con il riscatto del corso legale di laurea.

Con successiva circolare n. 31 del 20/7/2005, visto il parere espresso dal Dicastero vigilante con nota del 3/5/2005, questo Istituto ha potuto sciogliere la riserva a suo tempo formulata, confermando che le due facoltà, quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea, sono azionabili in via alternativa, nel senso che l'esercizio dell'una esclude la possibilità di avvalersi dell'altra e ciò indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

Da parte di alcune Sedi provinciali e territoriali sono pervenute, nelle vie brevi, richieste volte a conoscere se la non cumulabilità, prevista dall'art. 14, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, va estesa anche alle altre tipologie di titoli di studio, semprechè riscattabili secondo i rispettivi ordinamenti delle Casse pensionistiche, diversi dal diploma di laurea (come ad esempio, il diploma universitario, di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, il dottorato di ricerca, i diplomi professionali dell'area sanitaria non medica -area infermieristica, tecnica e della riabilitazione, i titoli/attestati della formazione professionale, tutti temporalmente collocati al di fuori del rapporto di lavoro e comunque non coperti da contribuzione).

Al riguardo, sulla base della lettera del citato art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992, si precisa che la predetta non cumulabilità va intesa riferita esclusivamente nei confronti dei soli diplomi di laurea, rilasciati sia secondo il vecchio che il nuovo ordinamento didattico universitario.

Ne consegue che non sussiste alcuna incompatibilità tra il riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio con il riscatto delle varie tipologie di titoli di studio **diversi dalla laurea**, che l'Inpdap valorizza mediante l'istituto del riscatto in base a specifiche norme di legge.

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala
F.to Dr. Gala